



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/19 DEL 6.04.2023

Oggetto: **Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti e Agenzie regionali. Triennio 2019-2021. Parte economica.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la proposta n. 110702 del 2023, riferisce che il Comitato per la Rappresentanza Negoziante della Regione (d'ora in poi CORAN), con la nota n. 84 del 4.4.2023, ha trasmesso l'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti e Agenzie regionali. Triennio 2019-2021 Parte economica.

All'ipotesi di accordo è allegato un addendum esplicativo e la relazione, prevista dall'articolo 64 della legge regionale n. 31/1998, predisposta dal CORAN.

L'Assessore riferisce che l'ipotesi di Accordo e l'addendum sono stati sottoscritti in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19/20 del 21 maggio 2021 (recante indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021), della successiva deliberazione n. 12/34 del 7 aprile 2022 (con cui sono stati estesi al personale dell'Agenzia Forestas gli indirizzi già espressi nella deliberazione n. 19/20) e della deliberazione n. 7/2 del 28 febbraio 2023 (integrativa dei predetti indirizzi).

L'Assessore fa presente che si tratta dell'ipotesi di Accordo già sottoscritta in data 8 novembre 2022 dal CORAN e dalle organizzazioni sindacali e trasmessa alla Giunta regionale, con la nota n. 266 del 18 novembre 2022, unitamente alla relativa relazione.

Nella suddetta relazione, i cui contenuti sono integralmente confermati dal CORAN, era stato evidenziato che l'Agenzia Forestas aveva rilevato un maggiore costo di circa 5 milioni di euro, rispetto a quello quantificato nell'Accordo di transito nel comparto regionale sottoscritto il 19, 20 e 21 luglio 2021, derivante dall'applicazione, ai lavoratori dell'Agenzia Forestas, dell'istituto della maggiorazione per turno previsto dall'art. 34 del vigente CCRL.

Tale maggiore costo, prosegue l'Assessore, ha altresì come conseguenza un aumento degli oneri relativi al rinnovo economico 2019-2021, considerato che all'aumento della retribuzione tabellare consegue, automaticamente, un incremento relativo alle maggiorazioni per turno stimato in euro 265.794,21 a regime.



L'Assessore evidenzia che, a seguito di quanto segnalato nella nota del CORAN circa l'insufficienza delle risorse, è stato necessario sospendere il procedimento di approvazione del contratto in attesa che il Consiglio regionale stanziasse le ulteriori risorse necessarie.

Successivamente, con l'art. 7, comma 1, della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1, l'Agenzia Forestas è stata autorizzata a disporre, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, di euro 1.504.762,67 per l'esercizio 2021 ed euro 6.336.650 a decorrere dall'esercizio 2022, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di consentire l'applicazione dell'istituto delle maggiorazioni per turno previsto nel CCRL. Il medesimo articolo, al comma 2, ha disposto l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva per l'adeguamento contrattuale del personale dipendente dell'Agenzia Forestas per euro 265.794,21, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap, a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, con la deliberazione n. 7/2 del 28 febbraio 2023, la Giunta regionale ha dato indirizzo al CORAN per riallineare la relazione all'ipotesi di Accordo sottoscritta in data 8 novembre 2022, ricomprendendo anche gli incrementi delle risorse stanziati con l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023.

L'Assessore prosegue con la descrizione dell'ipotesi di accordo che consta di 11 articoli.

a) Incrementi contrattuali.

Per quanto concerne gli incrementi contrattuali della retribuzione tabellare, è stato applicato quale parametro il tasso di inflazione IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea), corrispondente, così come da comunicazione Istat 2018, all'1,40% per l'anno 2019, all'1,40% per l'anno 2020 e all'1,30% per l'anno 2021.

Il CORAN ha calcolato gli oneri riflessi e l'Irap a carico del datore di lavoro nella misura media del 41,30% con riferimento all'intero comparto di contrattazione ad eccezione per il personale dell'Agenzia Forestas i cui oneri sono stati calcolati nella misura del 27,90% (dato medio ponderato tra la percentuale del 37,73% riferita al personale amministrativo e quella del 26,76% riferita al personale operaio).

b) Maggiorazioni retributive.

Il contratto ha previsto anche l'incremento relativo alle maggiorazioni retributive per i turni e per il lavoro straordinario; tuttavia quest'ultimo non incide sugli oneri contrattuali in considerazione del fatto che i maggiori oneri saranno compensati da una corrispondente diminuzione del monte ore di lavoro straordinario complessivamente fruibile ex art. 37 del CCRL del 15.5.2001.



c) Indennità.

Gli articoli 5 e 6 definiscono rispettivamente l'aumento dell'indennità di amministrazione e dell'indennità forestale, determinato nella medesima misura in euro 4,91 e tale da comportare la rideterminazione delle stesse in euro 114,91 per quella di amministrazione e in euro 84,91 per la quella forestale. Si rileva che l'incremento dell'indennità forestale ha decorrenza dal 1° agosto 2021, anziché dal 1° gennaio 2019, in considerazione del fatto che la stessa è stata istituita a seguito della sottoscrizione del sopra citato accordo di transito.

L'Assessore prosegue evidenziando che il contratto ha apportato modifiche all'articolo 102 del CCRL relativo alla costituzione del fondo di rendimento, distinguendo le risorse in stabili e variabili. Rispetto alla vigente formulazione sono state inserite nel fondo anche le seguenti voci:

1. risorse acquisite a seguito del trasferimento di funzioni e di personale con corrispondente riduzione del fondo delle amministrazioni di provenienza;
2. risorse specificamente stanziati per effetto di disposizioni di legge;
3. economie degli assegni ad personam non riassorbibili del personale cessato per la quota parte non utilizzata nell'anno di cessazione;
4. economie delle progressioni economiche in godimento da parte del personale cessato per la quota parte non utilizzata nell'anno di cessazione, fatta eccezione della quota concernente il personale transitato a seguito di progressione a categoria o area superiore.

È stato invece eliminato dalla quantificazione del fondo il riferimento alle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a seguito della modifica dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662 del 1996, intervenuta con il D.L. n. 112 del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto che tali risparmi di spesa "costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio".



Il contratto ha modificato altresì l'art. 102 ter del CCRL relativo alla costituzione del fondo delle progressioni professionali prevedendo l'inserimento delle somme a regime relative agli assegni ad personam non riassorbibili dei dipendenti cessati nell'anno precedente.

L'Assessore evidenzia, infine, che, come comunicato dal CORAN nella relazione allegata al contratto, tutti gli incrementi contrattuali trovano capienza nelle disponibilità delle risorse che la Giunta regionale ha assegnato alla contrattazione per il personale dipendente con le deliberazioni n. 19/20 del 21 maggio 2021, n. 12/34 del 7 aprile 2022 e n. 7/2 del 28 febbraio 2023.

Ciò premesso, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone che la Giunta esprima parere favorevole in ordine all'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro del triennio 2019-2021 e al relativo addendum per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla proposta in esame

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sull'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti e Agenzie regionali. Triennio 2019-2021-Parte economica, e al relativo addendum, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione trasmessa dal CORAN ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 31 del 1998, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di contrattazione;
- di dare mandato al CORAN per l'invio alla Corte dei Conti dell'ipotesi di accordo e dell'allegata relazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino